



News e informative

NOVITÀ IVA DELLA LEGGE EUROPEA 2014

È entrata in vigore il 18 agosto scorso la Legge Europea 2014 (la L. n.115/15) che al suo interno contiene alcune disposizioni in materia di Iva che possono assumere rilevanza per i soggetti che operano tradizionalmente con l'estero.

Servizi connessi a importazioni di beni di modico valore

La prima novità è contenuta nell'articolo 12 e riguarda le prestazioni di servizi connesse alle importazioni di beni di modico valore nonché le importazioni di carattere non commerciale.

Per effetto di una modifica apportata all'articolo 9 del d.P.R. n.633/72 e consistente nell'aggiunta di un nuovo n.4-bis), che va a sanare la procedura di infrazione n.2012/2088 pendente sull'Italia, alle prestazioni di servizi accessori a spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore non trascurabile viene riconosciuto il beneficio della non imponibilità a prescindere dal loro assoggettamento ad Iva in dogana.

Condizione per poter godere di tale beneficio è che i corrispettivi di tali servizi accessori siano inclusi nella base imponibile e cioè nel valore dei beni dichiarati in dogana all'atto della importazione.

Beni inviati in conto lavorazione in altro Paese Ue

La seconda novità è invece contenuta nel successivo articolo 13 e riguarda una fattispecie certamente di più frequente rilevanza e con aspetti di maggior delicatezza. Le modifiche, introdotte allo scopo di adeguare le disposizioni interne a quelle contenute nella direttiva 2006/12/Ce, riguardano gli articoli 38 e 41 del D.L. n.331/93 e in particolare il caso dei trasferimenti di beni inviati a scopo di lavorazione in un altro Paese della UE.

Prima delle richiamate modifiche le norme interne concedevano la possibilità di evitare la tassazione ai fini Iva dell'operazione "a destino" anche se la merce, dopo la lavorazione in altro Paese UE, proseguiva il proprio percorso in altro paese.

Per effetto delle richiamate modifiche, ai predetti trasferimenti viene ora riconosciuta l'applicazione del regime sospensivo solo se la merce, una volta fuoriuscita per subire delle lavorazioni in altro paese UE, rientra unicamente nel paese di provenienza.

Brescia, 10 settembre 2015

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it